

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 3095

DELIBERAZIONE N. 621/CA

ESTRATTO DEL VERBALE N° 50^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore 09.10 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 04/04/2019 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	4) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016) E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETÀ ED ENTI AL 31/12/2017 (ART. 17 DEL D.L. N. 90/2014). DETERMINAZIONI IN MERITO
-----------------	---

Sono presenti i Signori:

Alberto Asioli Presidente;
Paolo Pasquali Vice Presidente Delegato; Luciano Pula Vice Presidente;
Massimiliano Pederzoli, Renzo Vassura, membri del Comitato Amministrativo.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Gian Marco Venturi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Sergio Folicaldi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Raffaele Gordini.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano e dalla Dott.ssa Mara Porzio, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Geom. Rossano Montuschi.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- preso atto che il predetto Testo unico si applica espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 2, alle «amministrazioni pubbliche», intendendo con tale espressione le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, le autorità di sistema portuale e gli enti pubblici economici, ivi compresi, quindi, in tale ultima categoria i Consorzi di bonifica;
- visto l'art. 4 del T.U.S.P., il quale prescrive, al comma 1, che le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- visto il medesimo articolo 4, il quale prevede inoltre, al successivo comma 2, che, fermo restando quanto indicato al comma 1, le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- visto sempre il medesimo articolo 4, il quale prevede, inoltre, al successivo comma 3 che i soggetti destinatari delle norme contenute nel predetto T.U.S.P., anche in deroga al comma 1 sopra citato, possano, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- fatta salva, inoltre, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 4, la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

- atteso che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Consorzio entro il 30 settembre 2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
- atteso pure che dovevano essere alienate o essere oggetto delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni in società:
 - le cui attività non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e, quindi, per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;
 - per le quali si verificano le seguenti condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del T.U.S.P. *"Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio ... si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20"*).
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- richiamata la propria precedente delibera n. 292 del 26.09.2017, successivamente ratificata dal Consiglio d'Amministrazione n. 29 in data 17.10.2017, di ricognizione e revisione delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 175/2016 alla data del 23.09.2016;
- preso atto che, a partire dal 18.02.2019, le Amministrazioni pubbliche possono comunicare, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 90/2014;
- che il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni sino al 12.04.2019;

- atteso che le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U.S.P. devono comunicare, per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale al 31.12.2017, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del T.U.S.P. e l'esito della revisione;
- considerato che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Consorzio, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni delle comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dal Consorzio;
- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio da compiersi anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione;
- tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Consorzio è stato istruito dagli uffici consortili in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nelle schede che allegate alla presente sotto la lettera "A" ne formano parte integrante e sostanziale;
- visto l'esito della ricognizione riferita alla data del 31.12.2017, come risultante dall'allegato "A", dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e ritenuto, condividendone i contenuti, di approvarlo anche nelle motivazioni e nelle conclusioni, secondo le quali sussistevano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni in Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A., mentre invece non sussistevano le medesime condizioni per le partecipazioni alla società ERVET s.p.a., di cui è stato avviato il procedimento di dismissione, ad oggi ancora non ultimato;
- dato atto che al 31.12.2018, visto l'interesse dell'ente al mantenimento delle partecipazioni in Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A., la situazione rilevata al 31.12.2017 è rimasta invariata;
- ritenuto pertanto di approvare la suddetta ricognizione nei termini sopra delineati;
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti;
- visto l'art. 28 dello Statuto consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L.R. Emilia Romagna 24.03.2004 n. 6;
- all'unanimità dei voti

D e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31.12.2017 accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che alla data sopra indicata, per le motivazioni singolarmente espresse nell'allegato "A", sussistevano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Consorzio nelle seguenti società: Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A.;
- 4) di dare atto che, di contro, non sussistevano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alla società ERVET s.p.a., per le quali è stato intrapreso il procedimento di alienazione delle stesse;
- 5) di dare atto altresì che al 31.12.2018, visto l'interesse dell'ente al mantenimento delle partecipazioni in Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A, la situazione rilevata al 31.12.2017 è rimasta invariata, come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- 6) di comunicare l'esito della presente ricognizione con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, <https://portaletesoro.dt.tesoro.it/>, così come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze acquisita al prot. cons.le n. 1542 del 26.2.2019;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 24, T.U.S.P. e a tutte le società partecipate dal Consorzio;
- 8) di sottoporre la predetta proposta al Consiglio d'Amministrazione per la ratifica da parte del medesimo.

SOCIETA'	N. QUOTE/AZIONI DETENUTE	CONTROVALORE	OGGETTO DECISIONE	MOTIVAZIONE
Bonifiche Emiliane Soc. Immobiliare a r.l.	1 quota corrispondente al 2,16% del capitale sociale	224,64 euro	da mantenere	La partecipazione alla società è finalizzata ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio ex art. 4, comma 3, T.U.S.P.
Società Immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l.	662 quote corrispondenti allo 0,026% del capitale sociale	1.707,96 euro	da mantenere	La partecipazione alla società è finalizzata ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio ex art. 4, comma 3, T.U.S.P.
Lepida s.p.a.	1 azione corrispondente allo 0,0015% del capitale sociale	1.000,00 euro	da mantenere	La partecipazione alla società è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in quanto consente la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga
ERVET s.p.a.	146 azioni corrispondenti allo 0,0088% del capitale sociale	753,36 euro	da non mantenere	In corso di dismissione

La riunione ha avuto termine alle ore 11.45

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to P.A. Alberto Asioi
